

Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n.

Repert. n. : del

N. R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. promossa da:

(
) , elettivamente domiciliato in
(
) , via , presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e
difende, giusta procura in atti;

OPPONENTE

contro

(P.IVA:) , **QUALE SOCIETÀ
INCORPORANTE** (C.F. - P.IVA:) , in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. , giusta procura in atti
(pec:);

OPPOSTA

All'udienza del 10.3.2022 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni come in atti
precisate.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con citazione del giugno 2020 ha proposto opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. notificato il , con il quale il Tribunale di Siracusa ha ingiunto allo
stesso di pagare la somma di €. , oltre accessori e spese del procedimento monitorio, in favore
di , cessionaria di credito dipendente da contratto di finanziamento stipulato
dall'ingunto con . c già trasferito ad , a sua volta
cedente della creditrice ingiungente.

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serie: # 747bc2e3aaad95c267c7c967d81e7b



Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n.

Repert. n. del

A sostegno della propria prospettazione, l'opponente ha eccepito il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo questa provato che le operazioni di cessione in blocco intervenute includessero anche la pretesa vantata da nei confronti dell'esponente.

Per altro verso, ha lamentato l'inefficacia del contratto di cessione stipulato tra e, evidenziando che quest'ultima non avrebbe provveduto alla notifica di cui all'art. 1264 c.c. e non avrebbe fornito notizia dell'avvenuto trasferimento mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B.

Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2020 si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione avversaria.

Quanto al primo profilo, ha esposto di aver documentalmente provato la titolarità del credito azionato; quanto al secondo profilo, per un verso, ha sostenuto la irrilevanza della notifica della cessione al debitore ceduto ai fini della efficacia traslativa del contratto e della individuazione del soggetto legittimato a pretendere la prestazione e, per altro verso, ha rappresentato di aver provveduto a tale adempimento mediante la notifica del decreto ingiuntivo.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2020 il precedente giudice istruttore ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. nonché i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Con atto di intervento del 3.12.2021 si è costituita in giudizio, quale società incorporante la giusta atto di fusione per incorporazione del, insistendo nelle conclusioni già rassegnate dalla società opposta.

Depositata le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.3.2022 è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.

In proposito, occorre anzitutto ricordare che, in conformità al costante indirizzo del Supremo Collegio, essendo stata proposta azione fondata sulla mancata o inesatta esecuzione della prestazione, grava sull'odierna parte opposta – attrice in senso sostanziale – l'onere di provare il titolo fatto valere e di allegare l'inadempimento di controparte, mentre spetta invece a quest'ultima la prova dell'esatto adempimento o di altre circostanze in grado di paralizzare la domanda contrapposta (v., *ex multis*, Cass. Sez. Un. Civ. 30.10.2001, n. 13533).

2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che la, abbia adeguatamente assolto gli oneri dei quali essa è gravata.

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 S.r.l. n. 747b0236aa36c287d7c58f7d3e7b



Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n.

Repert. n. del

Fin dal ricorso monitorio, infatti, la stessa ha prodotto il contratto di finanziamento n. _____ per
€. _____ stipulato da _____ con _____ in data _____, nel quale è
previsto il rimborso in ottantaquattro rate di €. _____ ciascuna, con indicazione del TAN del _____,
del TAEG del _____ e del tasso di interessi moratori pari all' _____ (v. all. 3 del ricorso monitorio).
Quanto all'inadempimento, parte opposta ha allegato il mancato pagamento di €. _____, precisando
che esso deve reputarsi comprensivo del capitale e degli interessi già scaduti alla data della
comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, del capitale residuo alla data della predetta
comunicazione di decadenza dal beneficio del termine (v. pag. 9 dell'all. 10 e pag. 3 dell'all. 11 del
ricorso monitorio) e degli interessi moratori (v. pag. 2 del ricorso monitorio).

A fronte di ciò, parte opponente non ha in alcun modo contestato né il perfezionamento del contratto
sopra menzionato, né l'effettiva erogazione della somma finanziata, né la successiva interruzione dei
pagamenti ratealmente concordati.

2.2. Diversamente, _____ ha inteso contrastare la pretesa avversaria sostenendo con il
primo motivo di opposizione che la odierna opposta non avrebbe dimostrato in giudizio di essere
diventa titolare del credito azionato in via monitoria.

In dettaglio, parte opponente ha lamentato la mancanza agli atti della prova documentale che la
passività oggetto di causa fosse inclusa nelle cessioni intercorse, nell'ordine, tra _____
e _____ e tra quest'ultima società e _____, atteso che, da un lato, della
prima operazione non sarebbe stato prodotto il contratto di cessione ma solo l'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, di per sé inidoneo a dare contezza del contenuto del contratto, e, da un altro lato,
della seconda operazione sarebbe stato prodotto il contratto di cessione sprovvisto di riferimento alla
posizione debitoria sottoposta all'odierno vaglio.

Ebbene, come correttamente osservato da _____, è orientamento consolidato che *"la parte
che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito
medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente
riconosciuta"* (Cass. Civ. n. 5857/2022; v. anche Cass. Civ. n. 5617/2020, secondo la quale *"colui,
che si afferma successore, a titolo universale o particolare, della parte originaria ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con
documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa
nell'operazione di cessione in blocco"*).

Contrariamente a quanto asserito dall'opponente, peraltro, deve ritenersi che la società opposta abbia
assolto il suddetto onere.

Firmato Da: P.ATTI, GABRIELE Emesc. De: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747b228a3a38c28f07d86f7d967b



Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n.

Repert. n. : del

2.2.1. Che il credito per cui è causa sia stato trasferito nell'ambito dell'operazione di cessione crediti in blocco posta in essere da _____ in favore di _____, è documentato, anzitutto, dalla proposta di "Contratto per la cessione crediti pro-soluto di n.ro 1847 posizioni creditorie" formulata dalla cedente il _____ e sottoscritta per accettazione dalla cessionaria in pari data (v. pagg. 1-3 dell'all. 9 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), nonché dal documento denominato "Allegato B2 al Contratto di Compravendita di crediti stipulato in data _____" (v. pag. 4 dell'all. 9), altrettanto sottoscritto.

Nella proposta contrattuale, infatti, si fa menzione (tra l'altro) del trasferimento di "n° 881 posizioni creditorie (di seguito i "Crediti Quarzo"), elencate nel tabulato All. sub B2)" e nel suddetto "Allegato B2 al Contratto" viene specificatamente riportata la posizione debitoria di _____ : "CART. SI, COD.CLI _____, PRATICA _____, SALDO TOTALE _____, CAPITALE _____, INTER. DI MORA _____, COGNOME _____ NOME _____", ove il numero pratica (16126093) coincide con quello del contratto di finanziamento del _____ (v. all. 3 del ricorso monitorio), il codice cliente (_____) con quello indicato nella lettera di accettazione della richiesta di finanziamento (v. all. 5 della comparsa di costituzione e risposta) e nella lista movimenti al 12.12.2018 (v. all. 10 del ricorso monitorio), mentre il saldo totale (€. _____) corrisponde all'ammontare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.

2.2.2. Passando, invece, all'operazione di cessione crediti in blocco intercorsa tra _____ e _____, parte opposta produce "Contratto di cessione pro-soluto di crediti in sofferenza" (v. all. 8 del ricorso monitorio, prodotto anche quale all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) e relative missive di proposta e accettazione (v. pagg. 1 e ss. e pagg. 45 e ss. dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta), datate _____ e sottoscritte dai rispettivi legali rappresentanti, nonché "Elenco dei crediti ceduti da _____ a _____" (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta) e "Annex omissato" (v. all. 12 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).

Ebbene, che con la suddetta cessione in blocco sia stato trasferito anche il credito per cui è causa si evince dall'esame congiunto del contratto e degli elenchi prodotti:

- all'art. 2 del Contratto, par. 2.1 (v. pag. 7 dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), si legge che "La Cedente cede alla Cessionaria, a titolo oneroso, pro soluto, ai sensi delle previsioni di cui agli Artt. 1260 e ss. del Codice Civile, e la Cessionaria acquista dalla Cedente a titolo oneroso, pro soluto, il Portafoglio Crediti ...";
- all'art. 1, par. 1.2 (v. pag. 6 dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), viene precisato che per "Portafoglio Crediti" si intende "il portafoglio di Crediti oggetto di Cessione, come specificatamente individuati nell'Allegato 1 (Elenco dei Crediti)";

Firmato Da: PATTI GAETANIELE Emesc De: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7470c285aaac36c2b7d7ce6f7df87e7b



Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n. _____

Repart. n. _____ del _____

- nella sezione denominata "Allegato 1", rubricato "Elenco Crediti" (v. pag. 21 dell'all. 10 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), si legge che lo stesso sarà "Oggetto di scambio dalle Parti via P.E.C. in data _____ ... avente come oggetto "Project _____ - Allegato

1: Elenco dei Crediti", in archivio .zip protetto da password ...";

- il documento denominato "Elenco dei crediti ceduti" (v. all. 11 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta - "allegato_1_elenco_dei_crediti_24_12_2019.pdf"), menziona, tra le altre, la posizione debitoria di _____, il cui "client Reference Number" (_____) ed il cui "Saldo Residuo" (€ _____) corrispondono al numero del contratto di finanziamento stipulato da _____ con _____, e all'ammontare del credito azionato in via monitoria (v. anche l'all. 12 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, contenente il menzionato "Annex omissato").

Va, peraltro, rilevato che parte opponente non ha adeguatamente contestato il contenuto di tali elenchi - prodotti già con la comparsa di costituzione e risposta di parte opposta - e la loro riferibilità alle cessioni oggetto di causa, essendosi essa limitata, tanto in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. quanto in sede di comparsa conclusionale, a dedurre esclusivamente l'insufficienza del contratto di cessione ai fini della prova del trasferimento (v. pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente, in cui si legge che "è di tutta evidenza che tale prova non è stata fornita, inoltre, il contratto di cessione stipulato tra l'odierna opposta e la società _____

_____, precedente cessionaria del credito vantato nei confronti dell'istante, non riporta alcun riferimento al contratto di finanziamento stipulato tra la _____ ed il _____

_____, né, tantomeno, l'importo del debito residuo"; v. pag. 3 della comparsa conclusionale, in cui parte opponente ribadisce: "è di tutta evidenza che tale prova non è stata fornita, inoltre, il presunto contratto di cessione stipulato tra l'odierna opposta e la società _____, precedente cessionaria del credito vantato nei confronti dell'istante, non riporta alcun riferimento al

nominativo del sig. _____ quale debitore né, al contratto di finanziamento stipulato tra la _____ ed il _____, né, tantomeno, l'importo del debito residuo"; v. poi

l'inciso di cui a pag. 3 della menzionata comparsa conclusionale, ove si fa menzione di quanto "si evince a pag. 43 degli allegati n. 9 e n. 10", senza che ciò possa assumere rilievo decisivo, posto che il documento n. 9 della comparsa di costituzione e risposta non reca una pag. 43 - componendosi di sole 4 pagine - mentre il documento n. 10 a pag. 43 contiene l'allegato n. 5 al contratto di cessione, relativo ai piani di rientro e non ai crediti oggetto dell'operazione).

Per le ragioni sopra esposte deve, dunque, ritenersi adeguatamente dimostrato che il credito di € _____, originariamente maturato da _____ nei confronti di _____, sia stato trasferito, in conseguenza di due successive operazioni di cessione di crediti in blocco, a _____

Firmato Da: FATTI GABRIELE Emescs De: AFUBAPECS.P.A. NG CA 3 Serial#: 7470dd286aaa616c267d7c86f7f36e7b



Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n.

Repert. n.

del

(società da ultimo incorporata da _____, giusta atto di fusione per incorporazione de _____ – v. all. 2 della comparsa di intervento del 3.12.2021).

2.3. Con la spiegata opposizione _____ ha infine eccepito l'inefficacia, nei propri confronti, del contratto di cessione di crediti stipulato tra _____ e _____, avendo quest'ultima omesso di procedere alla relativa notifica di cui all'art. 1264 c.c., nonché di dare notizia della stessa mediante pubblicazione di avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. L'eccezione va disattesa.

In primo luogo, come correttamente osservato dalla società opposta (v. pagg. 5-6 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), la mancata notifica della cessione di credito al debitore ceduto non incide sul perfezionamento e sull'efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento, rilevando tale atto soltanto al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal debitore ceduto al creditore cedente e di regolare il conflitto tra cessionari.

Sul punto è consolidato l'indirizzo della Suprema Corte: *“Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante.”* (v., tra le altre, Cass. Civ. n. 4713/2019; Cass. Civ. n. 15364/2011).

Ne consegue che, anche nel caso di mancata notifica a _____ dell'avvenuta cessione, _____ sarebbe stata comunque legittimata a richiedere allo stesso il pagamento del credito per cui è causa.

Deve infine osservarsi che l'adempimento di cui all'art. 1264 c.c. può reputarsi integrato anche dalla notificazione del provvedimento monitorio.

Ed invero, è giurisprudenza costante che *“la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio”* (v. Cass. Civ. n. 12734/2021); in particolare *“non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio: la notificazione della cessione può essere effettuata mediante comunicazione scritta - eventualmente mediante citazione in giudizio - con*

Firmato Dal: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747cde93aa316c257d7c56f7c93e7b



Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n.

Repert. n. del

la quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente, nel corso del giudizio" (v. Cass. Civ. n. 1770/2014; Cass. Civ. n. 20143/2005), sicché la stessa "può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ." (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 1770/2014).

I principi sopra esposti devono, poi, ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B.: *"La pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione "in blocco" dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti che dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti. Ed infatti la suddetta pubblicazione può essere validamente surrogata dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio" (v., ex multis, Cass. Civ. n. 20495/2020; Cass. Civ. n. 5997/2016).*

Alla luce di quanto sopra deve, dunque, concludersi per la piena legittimazione di a pretendere da : il pagamento del credito trasferitole da con il contratto di cessione di crediti del).

3. Per tutte le ragioni testé illustrate, in conclusione, va rigettata integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo n. notificato il), le cui statuizioni, anche in punto di spese, s'intendono confermate.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del ridotto livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'importo riconosciuto a . (scaglione di riferimento: €.).

P.Q.M.

Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.), ogni altra azione ed istanza disattese:

- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.), emesso dal Tribunale di Siracusa e notificato il), per le ragioni di cui in motivazione;

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.F.A., NC CA 3 Serial#: 7470c285aaac6c267d7c387f818e7b



Sentenza n. 1778/2022 pubbl. il 27/09/2022

RG n.

Repert. n.

del

- condanna a pagare in favore di , quale società
incorporante , le spese di lite, che liquida in €. per compensi, oltre spese
generali al 15%, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Siracusa, il 23.9.2022.

Il Giudice

dott. Gabriele Patti

Firmato Da: PATTI GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 747bde95aa0316257d7c5917c9e75

